

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare l'art. 10, comma 8, lett. e), a norma del quale le Province comprendono nei rispettivi Piani faunistico-venatori le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia;
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

Dato atto che con propria deliberazione n. 2923 in data 28 giugno 1994 sono state emanate, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 8/94, direttive relative alle modalità di istituzione e di gestione delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;

Visti gli artt. 45, comma 5 e 62, comma 1, lett. f), della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 così come modificati dalla L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;

Ritenuto necessario alla luce delle modifiche legislative intervenute provvedere all'emanazione di nuove direttive relative all'istituzione e gestione delle zone e campi per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia, secondo il testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;

Sentite in proposito le Organizzazioni professionali agricole, le Associazioni venatorie e le Associazioni di protezione ambientale regionali;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;
- n. 447 in data 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto, pertanto, del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura Dr. Dario Manghi in merito alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 37 della LR 43/2001 e della citata deliberazione di Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, Protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

- 1) di emanare, ai sensi degli artt. 45, comma 5 e 62, comma 1, lett. f), della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, nuove direttive vincolanti relative alla istituzione ed alla gestione delle zone e dei campi per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che dalla data di adozione del presente atto sono disapplicate le direttive adottate con propria deliberazione n. 2923 del 28 giugno 1994 recante "Emanazione direttive relative alle modalità di istituzione e di gestione delle zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45 della L.R. 8/94", fermo restando quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui al punto 4) dell'allegato al presente atto;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - -

ALLEGATO

DIRETTIVE VINCOLANTI RELATIVE ALLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E DI GESTIONE DELLE ZONE E DEI CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E LE PROVE DI QUALIFICAZIONE DEI CANI DA CACCIA, DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 5 ED ALL'ART. 62, COMMA 1, LETT. f) DELLA LR. 15 FEBBRAIO 1994, n. 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

1) ISTITUZIONE E RINNOVO.

La domanda di istituzione viene presentata dal richiedente (persona fisica o giuridica) in carta legale alla Provincia competente per territorio secondo i termini fissati dalla Provincia medesima, nel rispetto delle presenti direttive.

Nel caso in cui i terreni siano ricompresi in una azienda agri-turistico-venatoria, la domanda di istituzione deve essere presentata dal titolare dell'azienda stessa.

La domanda deve contenere, oltre alle generalità e residenza del richiedente, se persona fisica, o denominazione e sede se persona giuridica, anche l'indicazione della località nella quale si intende istituire la zona od il campo, la superficie dell'area interessata, i dati tecnici necessari alla chiara individuazione dell'area stessa, nonché l'ambito (ATC o ATV) all'interno del quale la zona od il campo vengono a ricadere.

La domanda deve inoltre essere corredata da:

- a) corografia in scala 1:25.000 della zona o campo, opportunamente delimitata nei propri confini perimetrali;
- b) planimetria in scala 1:5.000 o 1:10.000 della stessa zona o campo, recante le caratteristiche ambientali che permettano di individuare l'idoneità dei terreni alle diverse tipologie di addestramento. Limitatamente alle zone di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), deve essere prodotta altresì una descrizione a parole dei confini della struttura;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei proprietari e/o conduttori dei fondi territorialmente interessati attestante il rilasciato assenso e la presa visione del documento di cui alla successiva lett. d).

In assenza di contratto di conduzione in forma scritta, nel caso di disaccordo tra proprietario e conduttore ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario.

- d) regolamento di gestione della zona o campo nel quale vengono fissati tempi e modalità di esercizio e misure di salvaguardia della fauna e delle colture, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 2).

Con riferimento alle nuove istituzioni, l'eventuale inclusione di terreni demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente e non può essere superiore al 10% della superficie della zona o campo.

La Provincia competente per territorio definisce la distanza tra zone e campi e le zone di protezione della fauna selvatica ed i parchi e le riserve naturali.

La Provincia medesima adotta la decisione in merito all'autorizzazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, secondo le medesime procedure previste per l'istituzione, almeno sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza indicata nell'autorizzazione. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione al richiedente, l'istituzione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della Legge 241/90.

Qualora il richiedente dichiari, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, che non si sono verificate modificazioni nello stato di fatto della zona o del campo precedentemente autorizzato, sono accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti già in possesso della Provincia.

2) GESTIONE.

Nel regolamento di gestione di cui alla lettera d) del punto 1), devono essere evidenziati:

- a) le specie di fauna selvatica allevata che si intendono immettere;
- b) i tempi e le modalità di utilizzazione della zona o del campo;
- c) le forme di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente che si intendono adottare.

Il responsabile della zona o del campo è tenuto a comunicare alla Provincia territorialmente competente eventuali variazioni al regolamento di gestione.

Gli esemplari immessi devono appartenere a specie selvatiche cacciabili, devono provenire da allevamenti regolarmente autorizzati ed essere corredati dal documento comprovante la provenienza, nonché dalla relativa certificazione veterinaria, documenti che devono essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.

Gli esemplari immessi ai fini dell'addestramento, allenamento e gare con facoltà di sparo devono essere opportunamente marcati con marcatura visibile.

Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e vidimato dalla medesima.

All'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara, ogni fruitore deve essere munito di specifica autorizzazione, che, nel caso di attività con sparo, deve essere annotata nel registro di cui sopra.

3) ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO E GARE.

Le attività permesse ai sensi dell'art. 45 della L.R. 8/1994 e successive modifiche nelle zone e nei campi di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono consentite, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo stesso, senza facoltà di sparo da parte del conduttore.

Nei campi di gara di cui al comma 4 dell'art. 45 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, sono consentiti

l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, con facoltà di sparo da parte del conduttore, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo medesimo nel caso di campi di gara istituiti all'interno delle zone di cui alla lettera a).

Ogni gara deve svolgersi nell'ambito consentito e opportunamente delimitato con bandierine rosse.

Responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento della gara medesima è il concessionario dell'autorizzazione il quale designa all'uopo uno o più direttori di gara.

La Provincia stabilisce i criteri per l'individuazione dei giudici di gara, nonché le modalità per lo svolgimento delle gare, al fine di porre in atto tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica incolumità. Tali modalità definiscono in particolare l'accesso all'area interessata sia con mezzi motorizzati sia con il fucile, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

I titolari delle zone, dei campi e dei campi di gara di cui al quarto comma del citato art. 45 comunicano alla Provincia ed all'ASL territorialmente competente gli orari, le date e le sedi di raduno dei cani iscritti alle gare con frequenza annuale e comunque in tempo utile nel caso di eventuali variazioni dei programmi.

Lo sparo può essere consentito in non più di tre giornate settimanali fatta eccezione per le gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale.

Lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.

4) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le zone ed i campi già istituiti al momento dell'adozione delle presenti direttive sono regolati dal provvedimento di autorizzazione, fermo restando che comunque gli adempimenti e l'attività di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono necessariamente essere adeguati, entro il corrente anno, alle disposizioni di cui alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 così come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 e alle presenti direttive vincolanti.